Accesso alla domanda di protezione e accesso all'accoglienza: strumenti di contrasto alle prassi illegittime

Corso intensivo

Milano, 21-22 ottobre 2022

ASGI
Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

PERFORMARE

I
ISTANZA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ACESSO ALLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
art. 6 d.lgs. 25/2008

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.

3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.

ASGI

PERFORMARE

ACCESSO ALLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

art. 6 d.lgs. 25/2008

ISTANZA DA PRESENTRARE:

1. «personalmente» dal richiedente

DOVE?

1. presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale,
2. o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

Non sono previste altre formalità.

Art. 26 comma 2 bis d.lgs. 25/2008

Impone che la Questura competente rediga il verbale C3 entro 3 giorni dalla manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale. Termini prorogati a 10 giorni in caso di un elevato numero di richieste

ASGI

PERFORMARE

Cosa si intende per «personalmente»?

- MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' SENZA ALCUNA FORMALITA'

- È SEMPRE POSSIBILE DELGARE L'ATTO DI MANIFESTARE LA VOLONTA' DI RICHIEDERE PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

- E' UTILE INVIARE MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DI RICHIEDERE PROTEZIONE INTERNAZIONALE CON MODALITA' CHE RENDANO CERTA LA DATA DI INVIO E LA RICEZIONE DELLA COMUNICAZONE – PEC, RACCOMANDATA A/R;

ASGI

PERFORMARE

LE 2 FASI DELL'ACCESSO ALLA PROTEZIOENE INTERNAZIONALE

1. Art. 6 direttiva procedure 2013/32/UE

«Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda»

2. Art. 2 d.lgs. 142/2015 lett. a)

«richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione»

ASGI

PERFORMARE

LE 2 FASI DELL'ACCESSO ALLA PROTEZIOEN INTERNAZIONALE

1. MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' SENZA ALCUNA FORMALITA' - presentazione in questura, pec etc.

2. FORMALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – compilazione modello C3;

ASGI

PERFORMARE

Quando si acquisisce lo status di rifugiato?

- il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, qualifica come richiedente asilo “lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione” (art. 2, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, n. 142) ed ha previsto che “le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale” (art. 2, c. 2, del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142).

- ai sensi dell’art. 7, c. 1, del D. Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, “il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 32”

- ai sensi dell’art. 4, c. 1, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, “al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”.

ASGI

PERFORMARE

I poteri della Questura o della Polizia di Frontiera

L'assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno, determinano nell'Autorità esaminante l'obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda, essendo chiare, in tal senso, le previsioni del D.P.R. 303 del 2004 e dei vigenti D.lgs. n. 251 del 2007 e D.lgs. n. 25 del 2008 e D. n. 159 del 2008 (così, Cass. n. 26253/2009, cit. supra). E' stato anche più di recente affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019) il principio secondo cui la proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa, quale unico soggetto deputato a verificarne le condizioni di ammissibilità e fondatezza, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, con la ulteriore conseguenza che l'autorità di pubblica sicurezza - avanti alla quale lo straniero si presenti per proporre la domanda - non è autorizzata a valutarla nel merito ed in ipotesi di delibazione di infondatezza ad attivare il procedimento di espulsione del cittadino straniero. (...)". (**Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 17 settembre 2020, n. 21920)**

ASGI

PERFORMARE

ACCESSO ALLA DOMANDA

- MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ SENZA ALCUNA FORMALITA’

- È SEMPRE POSSIBILE DELGARE L’ATTO DI MANIFESTARE LA VOLONTA’ DI RICHIEDERE PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

- E’ UTILE INVIARE MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ DI RICHIEDERE PROTEZIONE INTERNAZIONALE CON MODALITA’ CHE RENDANO CERTA LA DATA DI INVIO E LA RICEZIONE DELLA COMUNICAZONE – PEC, RACCOMANDATA A/R;

ASGI

PERFORMARE

Ostacoli alla presentazione della domanda di protezione internazionale

- Limitazione all'accesso in Questura – omessa registrazione manifestazione di volontà;

- Richiesta di documentazione non prevista dalle norma (dichiarazione di ospitalità)

- DASPO Urbano – (Questura di Milano – Via Cagni);

ASGI

PERFORMARE

SCENARI PROSPETTABILI

1. **La Questura non procede o tarda a registrare la manifestazione di volontà;**

   - Ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'accertamento del diritto a presentare istanza ex art. 6 d.lgs. 25/2008

2. **La Questure omettere di registrare/formalizzare l'istanza e adotta un provveimento di espulsione**

   - Ricorso ex art. 700 c.p.c. per per l'accertamento del diritto a presentare istanza ex art. 6 d.lgs. 25/2008;

   - Ricorso avverso espulsione ex art. 13 d.lgs. 286/1998

ASGI

PERFORMARE

II
ISTANZA DI PROTEZIONE SPECIALE

Art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998

Modalità di accesso alla protezione speciale:

(A) *Nelle ipotesi di **rigetto della domanda di protezione internazionale**, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.*

***(B) Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno**, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.*

ASGI

PERFORMARE

ELEMENTI MINIMI per l'ammissibilità dell'istanza di protezione speciale

Circolare del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2022, n. 435

Richiama quanto indicato nella Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 19 luglio 2021 relativa ai poteri della Questura in punto di ricezione delle domande di protezione speciale specificando che l'obbligo della trasmissione delle istanze viene meno nel caso in cui le stesse "*risultino prive palesemente e insanabilmente, sia pur ex officio direquisiti, ancorché minimi di valutabilità in base alle specifiche condizioninecessarie per laconcessione della protezione speciale*"

ASGI

PERFORMARE

PRESUPPOSTI MINIMI DI RICEVIBILITA' DELL'ISTANZA DI PROTEZIONE SPECIALE

1. L'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998 non prevede nessuna formalità e (non è previsto l'obbligo di presentare «personalmente» l'istanza);
2. Circolare del 18 gennaio 2022 chiarisce espressamente che la carenza documentale non è motivo di inammissibilità o di irricevibilità della domanda;
3. In attesa del parere della Commissione Territoriale ed almeno sino al termine della fase amministrativa non è possibile eseguire il rimpatrio.

ASGI

PERFORMARE

Documentazione richiesta:

Allo studio legale DATENA
PEC: datena.nicola@cert.ordineavvocatipotenza.it

In riscontro alla richiesta di codesto studio legale, si informa che l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale deve essere presentata personalmente dall'interessato presso la Questura competente in base al luogo di dimora.

Qualora il cittadino straniero sia domiciliato nella provincia di Milano, lo stesso potrà presentarsi presso questo Ufficio Immigrazione, sito in via Montebello n.26, tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) alle ore 08.00, munito di:

- Dichiarazione di ospitalità/ contratto di locazione/ iscrizione anagrafica;
- Marca dal bollo da 16,00 euro;
- Bollettino postale da 30,46 euro, versato sul c/c nr. 67422402 intestato a Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'economia e delle finanze - causale: rilascio permesso di soggiorno elettronico;
- 4 fotografie in formato tessera;
- Passaporto in corso di validità;
- Eventuale documentazione, in formato originale, a corredo dell'istanza.

D'Ordine del Questore

Ostacoli alla presentazione della domanda di protezione speciale

- Richiesta documentazione per dimostrare lungo soggiorno/legami familiari o lavoro – non è condizione di ammissibilità

- Richiesta di documentazione non prevista dalle norma (dichiarazione di ospitalità, Passaporto, pagamento bollettino etc.)

ASGI

PERFORMARE

SCENARI PROSPETTABILI

1. **La Questura decreta l'irricevibilità o inammissibilità dell'istanza;**

   - ricorso al Tribunale ordinario con istanza di sospensiva ex art. 19 ter d.lgs. 250/2011

2. **La Questura non procede a formalizzare l'istanza;**

   -Ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'accertamento del diritto a presentare istanza ex art. 19 d.lgs. 286/1998

   -Ricorso ex art.700 c.p.c. per l'accertamento del diritto alla protezione speciale

3. **La Questura adotta preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990 per carenza documentale**

   - Memoria difensiva e diffida (n.b. termini procedimento amministrativo 60gg)

ASGI

PERFORMARE

- <u>QUESTURA DI MILANO - INAMMISSIBILITA' -</u>

Con il presente provvedimento redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., si dichiara l'inammissibilità della sopra citata istanza, poiché priva palesemente ed insanabilmente di requisiti, seppur minimi, di valutabilità, in base alle specifiche condizioni necessarie per la concessione della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma1.2 d.lgs 286/1998.

Nel caso specifico, si è rilevato che il richiedente non ha indicato nè allegato a corredo della propria istanza alcun elemento a sostegno del proprio diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, nella fattispecie l'istanza risulta carente dei seguenti documenti:

- Marca da bollo da €16,00;
- Bollettino postale da € 30,46;
- N. 4 fotografie in formato tessera;
- Passaporto in corso di validità;
- Dichiarazione di ospitalità/ contratto di locazione/ iscrizione anagrafica;
- Eventuale documentazione, in formato originale, a corredo dell'istanza.

Pertanto la stessa non può ritenersi ammissibile ed essere sottoposta alla valutazione del competente Colleggio territoriale.

ASGI

PERFORMARE

TRIBUNALE DI MILANO

Proc. Ex art. 19ter d.lgs. 150/2011

Nel caso di specie, rilevato che occorre acquisire tutti gli elementi posti a fondamento della domanda, nemmeno vagliata dalla Questura che ha dichiarato inammissibile la stessa, per la semplice mancanza di documenti del ricorrente che si trova comunque ristretto al CPR e che pertanto è opportuno sospendere il provvedimento impugnato, tenuto conto dell'imminente svolgimento dell'udienza relativa al merito (3 marzo 2022) ritiene il Collegio di accogliere la richiesta di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale

ACCOGLIE l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, emesso in data , con il quale la Questura di Milano dichiarava inammissibile la domanda di protezione speciale presentata da

ASGI

PERFORMARE

TRIBUNALE DI BOLOGNA 29.12.2021

"La ravvisata carenza di documentazione, per quanto rilevante o addirittura decisiva ai fini della decisione non può mai dare luogo a una pronuncia semplificata di irricevibilità (o inammissibilità), atteso che tale forma può essere adottata soltanto se già sul piano delle allegazioni dello stesso ricorrente emerga la radicale carenza degli stessi presupposti giuridici del procedimento,ossia emerge ictu oculi la carenza della stessa titolarità del diritto soggettivo in capo al ricorrente (ad esempio: istanza propostada un cittadino italiano), ma non quando un'istanza sia proposta da un soggetto astrattamente legittimato ad agire, postoche in tal caso ognivalutazione in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta ai fini dell'accertamento in concreto del diritto soggettivo, attiene evidentemente al merito"

ASGI

PERFORMARE

Corte di cassazione, sez. I, ord. 2 ottobre 2018, n. 23957

«…esiste un immanente generale obbligo, introdotto dalla Direttiva 2008/115/CE (attuata con il D.L. n. 89 del 2011 convertito con l. 129/2011), di valutare caso per caso, come è stato espressamente indicato nell'incipit dell'art. 13, comma 2, citato, l'esistenza delle condizioni per l'adozione della misura espulsiva, senza procedere mediante l'applicazione automatica e standardizzata dei parametri normativi; iv) la decisione relativa al rimpatrio secondo i principi stabiliti dalla Direttiva appena citata non può essere assunta sulla base della "semplice considerazione del soggiorno irregolare" ma deve fondarsi su "criteri obiettivi" e "caso per caso" (sesto Considerando della Direttiva 2008/115/CE), dovendo procedersi a un'attenta valutazione della situazione personale al fine di tenere nella debita considerazione la vita familiare, le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato e il rispetto del principio di non-refoulement…»

ASGI

PERFORMARE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Nicola Datena
www.studiolegalebacab.com

ASGI

PERFORMARE